

Ordinanza
concernente gli effettivi massimi per la produzione
di carne e di uova
(Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.

Sezione 2:

Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi

Art. 2 Effettivi massimi

¹ Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche secondo l'articolo 70 capoverso 2 LAgr o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:

- a. 250 scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre sei mesi (produzione tradizionale);
- b. 500 scrofe da allevamento o rimonte da allevamento, non in lattazione (in aziende di monta o di attesa gestiti da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti);
- c. 1500 mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi;
- d. 1500 suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg);
- e. 1500 suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg);
- f. 18 000 galline ovaiole (a partire da 18 settimane);

RU 2003 4933

¹ RS 910.1

- g. 18 000 polli da ingrasso (a partire da 43 giorni d'ingrasso);
 - h. 9000 tacchini da ingrasso (periodo d'allevamento);
 - i. 4500 tacchini da ingrasso (finissaggio);
 - j. 300 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte).
- ² Nell'ingrasso di polli con durata d'ingrasso ridotta sono ammessi i seguenti effettivi massimi:
- a. 21 000 polli da ingrasso fino a 42 giorni d'ingrasso;
 - b. 24 000 polli da ingrasso fino a 35 giorni d'ingrasso;
 - c. 27 000 polli da ingrasso fino a 28 giorni d'ingrasso.
- ³ In aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini l'effettivo massimo ammonta a 2000 suinetti (fino a 30 kg).

Art. 3 Calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato

¹ L'azienda che esaurisce l'effettivo massimo consentito per una categoria non può detenere animali delle altre categorie.

² Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali degli effettivi massimi consentiti non deve superare il 100 per cento.

Art. 4 Animali giovani esclusi dal calcolo

Per il calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato non sono contati:

- a. i mezzanotti riproduttori destinati alla rimonta del proprio effettivo, fino a un terzo dell'effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali;
- b. i suinetti e i mezzanotti (fino a 30 kg) prodotti nella propria azienda.

Art. 5² Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi massimi previsti dagli articoli 2–4 valgono singolarmente per ogni azienda associata.

Art. 6³

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5881).

³ Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5881).

Sezione 3: Aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi

Art. 7⁴

¹ Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi, l'effettivo massimo è calcolato in funzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'allegato 1 numero 2.1 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sui pagamenti diretti.

² Se l'effettivo massimo supera i limiti di cui agli articoli 2–4 e se gli effettivi di cui agli articoli 2–4 sono realmente superati, l'azienda deve presentare all'autorità cantonale competente, mediante l'apposito modulo, una domanda per determinare i valori limite applicabili ad essa.

³ L'autorità cantonale competente verifica i dati e inoltra la domanda all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

⁴ L'Ufficio federale determina l'effettivo massimo applicabile all'azienda e la superficie utile disponibile.

⁵ L'effettivo massimo è valido per 15 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza occorre presentare una nuova domanda.

⁶ In caso di modifiche importanti delle condizioni, l'Ufficio federale può adeguare l'effettivo massimo prima della scadenza del termine.

⁷ Se le prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, la protezione degli animali e la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito, l'effettivo massimo può essere adeguato in qualsiasi momento

Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

Art. 8 Disposizioni generali

Autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 9 e 10 sono concesse soltanto se:

- a. l'azienda da cui provengono i sottoprodotti dimostra che il loro smaltimento rappresenta un problema regionale;
- b. l'azienda dalla quale provengono i sottoprodotti dista al massimo 75 km di strada;
- c. i sottoprodotti non sono già ritirati da altre aziende esistenti;
- d. il ritiro dei sottoprodotti è stato convenuto mediante contratto per una durata di almeno cinque anni;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407).

⁵ RS 910.13

- e. l'autorità cantonale competente attesta che nell'azienda suinicola la protezione delle acque è garantita dal profilo edilizio e del materiale.

Art. 9⁶ Valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte

L'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, se tali sottoprodotti coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

Art. 10⁷ Valorizzazione di sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte

¹ L'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte se:

- a. lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d'interesse pubblico regionale;
- b. i sottoprodotti utilizzati coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

² Per verificare se la valorizzazione dei sottoprodotti è un compito di interesse pubblico regionale, l'Ufficio federale sente i Cantoni interessati.

³ In caso di impiego concomitante di sottoprodotti secondo il presente articolo e di quelli secondo l'articolo 9, tali sottoprodotti devono coprire almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

Art. 10a⁸ Elenco dei sottoprodotti

¹ I sottoprodotti presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 9 e 10 sono elencati nell'allegato.

² L'Ufficio federale può adeguare l'allegato.

Art. 11 Attività sperimentale e di ricerca

Alle aziende sperimentali e alle stazioni di ricerca della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach sono concesse le autorizzazioni eccezionali necessarie per l'esecuzione di esperimenti e prove.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5881).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2407).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2407).

Art. 12 Effettivo massimo di animali

In ogni caso, le autorizzazioni ai sensi degli articoli 8–11 sono concesse al massimo fino al 200 per cento dell'effettivo massimo ordinario.

Art. 13 Presentazione delle domande

Le domande sono presentate all'Ufficio federale corredate di tutti i documenti necessari.

Art. 14 Autorizzazione eccezionale

¹ L'Ufficio federale rilascia un'autorizzazione eccezionale in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.

² L'autorizzazione è limitata a cinque anni. Al più tardi tre mesi prima della scadenza occorre domandarne il rinnovo; in caso d'omissione, il rinnovo può essere negato.

³ In caso di modifiche importanti delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'Ufficio federale può adeguare o revocare l'autorizzazione prima della scadenza del termine.

⁴ La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se non sono rispettate le prescrizioni concernenti la protezione degli animali e delle acque e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito.

Sezione 5:**Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l'effettivo di bestiame o cessato l'esercizio aziendale****Art. 15**

¹ Le aziende che negli anni 1993 e 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 13 gennaio 1993⁹ concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale, non possono, durante i 20 anni successivi, aumentare l'effettivo di bestiame o riprendere la produzione senza l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² L'Ufficio federale può autorizzare un'azienda ad aumentare l'effettivo di bestiame o a riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rimborsati proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.

⁹ [RU 1993 865 1598 all. 2 n. 5, 1994 784. RU 1995 217 n. I 2]

Sezione 6: Tasse

Art. 16 Riscossione della tassa

L'Ufficio federale riscuote una tassa se sono tenuti più animali di quelli:

- a. corrispondenti all'effettivo complessivo massimo autorizzato;
- b. stabiliti con un'autorizzazione o con una registrazione;
- c. stabiliti dall'Ufficio federale dopo una riduzione dell'effettivo di animali nel quadro di un'azione di cessazione dell'esercizio aziendale.

Art. 17 Ammontare della tassa

¹ Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in soprannumero ammontano a:

	Fr.
a. scrofe da allevamento in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi	450.—
b. mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi (a partire da 30 kg)	100.—
c. suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg)	20.—
d. suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg)	100.—
e. galline ovaiole (di oltre 18 settimane)	12.—
f. polli da ingrasso (periodo d'ingrasso superiore a 42 giorni)	5.—
g. polli da ingrasso (periodo d'ingrasso fino a 42 giorni)	4.30
h. polli da ingrasso (periodo d'ingrasso fino a 35 giorni)	3.80
i. polli da ingrasso (periodo d'ingrasso fino a 28 giorni)	3.40
j. tacchini da ingrasso (periodo d'allevamento fino alla 6 ^a settimana di vita)	5.—
k. tacchini da ingrasso (finissaggio a partire da 6 settimane)	15.—
l. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con sucedanei del latte)	200.—

² La tassa è stabilita in base alle condizioni il giorno del controllo.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza in collaborazione con i Cantoni.

Art. 19 Controllo degli effettivi di bestiame

L'Ufficio federale può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi di bestiame.

Art. 20 Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione

Le autorità cantonali competenti autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per un effettivo massimo giusta gli articoli 2–4, eccetto che l'Ufficio federale abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità degli articoli 7–12.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza sugli effettivi massimi del 7 dicembre 1998¹⁰ è abrogata.

Art. 22 Disposizioni transitorie

¹ Le menzioni nel registro fondiario concernenti la limitazione dell'effettivo di bestiame, iscritte come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitate a 20 anni secondo l'ordinanza del 13 gennaio 1993¹¹ concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale, rimangono in vigore.

² L'Ufficio del registro fondiario competente radia d'ufficio una siffatta menzione se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell'effettivo di bestiame o sulla cessazione d'attività è scaduto.

³ Prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1, la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell'Ufficio federale.

Art. 22a¹² Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011

¹ Le autorizzazioni eccezionali concesse alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello previsto dall'articolo 2, poiché usano sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, restano valide fino alla loro scadenza.

² Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di cui all'allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione eccezionale devono riportare l'effettivo di animali entro il 31 dicembre 2015 agli effettivi massimi o ai limiti determinati nella nuova autorizzazione eccezionale.

³ Le registrazioni degli effettivi massimi e della superficie utile effettuate secondo il diritto in vigore per ogni azienda sono valide per 15 anni dal momento della registrazione.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

¹⁰ [RU 1999 452, 2000 403]

¹¹ [RU 1993 865 1598 all. 2 n. 5, 1994 784. RU 1995 217 n. I 2]

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407).

*Allegato*¹³
(art. 10a e 22a cpv. 2)

Elenco dei sottoprodotti secondo gli articoli 9 e 10

Denominazione	Sottoprodotto della ...	SS (g/kg)	EDS (MJ/kg)
<i>Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (art. 9):</i>			
Latticello	Fabbricazione del burro	65	1,1
Latticello 20 %	Fabbricazione del burro	200	3,4
Latticello 30 %	Fabbricazione del burro	300	5,1
Latte scremato	Centrifugazione della panna	85	1,4
Scarti di formaggio	Fabbricazione del formaggio	700	17,5
Siero di latte (=siero)	Fabbricazione del formaggio		
– formaggio a pasta dura		60	0,9
– formaggio a pasta molle		53	0,8
– ricotta		60	0,9
– concentrato di siero di latte			
12 %		120	1,8
18 %		180	2,6
25 %		250	3,7
Permeato	Produzione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte	40	0,6
<i>Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte (art. 10):</i>			
Amido di frumento liquido	Produzione di amido	250	4,2
Sottoprodotto della fabbricazione di tofu	Fabbricazione di tofu	200	2,6
Trebbie di birra fresche	Produzione di birra	220	2,1
Zuppa di scarti vegetali	Fabbricazione di conserve vegetali	120	1,7
Melassa	Produzione di zucchero	760	10,3
Sottoprodotti della pasta e della panetteria	Produzione di pasta e pane	850	14,5
Barbabietole da zucchero	Produzione di zucchero	190	2,5
Trebbie di mele e di pere	Produzione di succhi di frutta	280	2,1
Scarti delle bucce di patata	Trasformazione delle patate	150	1,9
Lieviti	Produzione di birra/Panetteria	100	1,4
SS =	sostanza secca		
EDS =	energia digeribile suini		

¹³ Introdotta dal n. II dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2407).